

Comunicato della Camera arbitrale n. 2 del 28 aprile 2016 (come aggiornato con delibera del 5 novembre 2020)

Procedura informatica per la nomina del terzo arbitro.

Considerata l'esigenza di modificare la disciplina della procedura informatica per la nomina del terzo arbitro in modo da conformarla al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici nonché di intervenire ulteriormente per rimediare alle questioni applicative che conseguentemente al funzionamento casuale dell'estrazione a sorte sono state rilevate in questi anni, e in particolare la reiterata e anche continuativa estrazione di alcuni nominativi e per contro la mancata estrazione di altri anche per l'intera durata di validità dell'iscrizione del singolo soggetto all'Albo degli arbitri tenuto dalla Camera arbitrale,

ritenuta pertanto la necessità di provvedere ad una modifica dell'algoritmo utilizzato in sede di procedura di sorteggio con parametri che consentano la valutazione in termini matematici e la correzione delle rilevate disfunzioni dell'attuale meccanismo di estrazione casuale al fine di rendere più efficiente la suddetta procedura favorendo un effettivo riallineamento delle *chance* di estrazione dei singoli iscritti e nel contempo una maggiore probabilità di conseguimento dell'effetto utile dell'iscrizione all'albo,

ritenuta altresì la necessità di prevedere una modalità procedurale atta a garantire, in presenza di situazioni di incompatibilità all'incarico arbitrale di soggetti iscritti all'Albo rilevanti ai sensi del codice dei contratti pubblici e già conoscibili dalla Camera arbitrale al momento di ciascuna estrazione, la permanenza della prefigurata ampiezza di scelta del nominativo del terzo arbitro da parte del Consiglio della Camera stessa, e quindi l'efficienza del sistema,

il Consiglio della Camera arbitrale, previa istruttoria condotta mediante una reiterata interlocuzione con gli Uffici competenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha deliberato:

A) La procedura di sorteggio elettronico, previo avviso alle parti di almeno tre giorni e correlativo invito a presenziare alle relative operazioni, si tiene nei locali della Camera arbitrale (ovvero in collegamento videotelefonico nel caso in cui la contestuale seduta del Consiglio della Camera arbitrale sia stata convocata secondo tale modalità ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Regolamento di organizzazione della Camera stessa) con la partecipazione di un Ufficiale della Guardia di Finanza di collegamento con l'Autorità Nazionale Anticorruzione o, in caso di sua assenza o impedimento, di altro soggetto appartenente al nucleo della Guardia di Finanza presso l'Autorità, da lui appositamente delegato.

a1) In sede di sorteggio si procede all'estrazione di **quattordici** nominativi tra i soggetti iscritti nell'Albo degli arbitri, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato.

a.2.1) La procedura elettronica di sorteggio deve assicurare che, tra i primi **undici** nominativi estratti, **tre** siano ricompresi in ciascuna delle categorie indicate nelle lettere a) e b), e **cinque** nelle categorie di cui alla lett. c) dell'art. 210, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 . Dalla procedura di estrazione sono esclusi coloro che nel corso di ogni anno solare siano stati già sorteggiati una volta, per un numero di tre successivi sorteggi nel corso del medesimo anno.

A.2.2.) Il sorteggio dei rimanenti **tre** è effettuato tra le categorie sopra indicate, nel numero di 1 per ciascuna categoria. Per questa parte la procedura di estrazione è limitata ai soggetti con iscrizione all'Albo degli arbitri in scadenza nei 6 mesi successivi, a condizione che vi sia almeno un soggetto in tale situazione.

a.2.3) Per il completamento delle operazioni di sorteggio si procede alla formazione di una lista di riserva, comprendente 1 nominativo per ciascuna categoria di iscritti, che avrà rilevanza solo nel caso di estrazione – nella lista "primaria" – di uno o più soggetti in situazione di inconferibilità o di incompatibilità di cui all'art. 209, comma 6, o all'art. 210, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (con la conseguenza che in caso negativo tale lista "secondaria" non verrà presa in considerazione nei sorteggi successivi ai fini della applicazione della previsione di esclusione di cui al precedente punto a.2.1)

a.3) Il procedimento di estrazione è pubblico. Entro le 48 ore successive alle estrazioni le parti hanno facoltà, con atto riservato da depositare in segreteria, di comunicare alla Camera arbitrale eventuali motivate controindicazioni alla nomina di uno o più degli arbitri estratti ai sensi dei precedenti punti di cui al n. a.2). Tale termine dilatorio viene omesso qualora le parti per ragioni di urgenza chiedano congiuntamente l'immediata nomina del terzo arbitro, rinunciando alla facoltà sopra indicata, ovvero il Consiglio della Camera arbitrale si determini altrimenti, motivando, per la nomina immediata.

B) La scelta del terzo arbitro terrà conto della natura delle problematiche prevalenti coinvolte nella controversia e della "competenza" personale, avuto riguardo alle attitudini rivelate da studi scientifici o derivanti dalla particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

C) La nomina dell'arbitro designato rimane comunque condizionata alla verifica, con una o più delle modalità consentite, dei requisiti di cui all'art. 209, comma 6, d.lgs. n. 50/2016.